

Direttive per i marchi regionali

Sezione B1 Norme per settori specifici Generi alimentari

Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali

Ultimo aggiornamento: 16.12.2020

Valide da: 01.01.2021 (con la riserva che siano ratificate dai marchi regionali che applicano le direttive)

Versione: 10.00

INDICE

1	VALIDITÀ	3
2	NORME PER TRASFORMATORI DI LATTE.....	3
3	NORME PER AZIENDE CHE TRASFORMANO LA CARNE.....	3
4	NORME PER PRODUTTORI, TRASFORMATORI E COMMERCIANI DI PESCE E PRODOTTI ITTICI.....	4
5	NORME PER PRODUTTORI, TRASFORMATORI E DISTRIBUTORI DI FRUTTA, VERDURA, ERBE E PATATE	4
6	NORME PER PRODUTTORI E TRASFORMATORI DI FUNGHI COMMESTIBILI E PRODOTTI DERIVATI DAI FUNGHI.....	5
7	NORME PER LA MOLITURA	5
8	NORME PER PRODUTTORI DI MIELE E PRODOTTI D'APICOLTURA	5
9	ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLE DIRETTIVE	5

1 Validità

Questa sezione delle direttive si basa sulla sezione A Direttive generali e definisce le norme specifiche per determinate categorie di alimenti, fiori e piante.

2 Norme per trasformatori di latte

Approvvigionamento ed etichettatura di aromi (per es. a base di frutta) per prodotti a base di latte (per es. formaggi) e gelati commestibili a base di prodotti derivati dal latte (>50% latte)

(1) I prodotti agricoli seguenti provengono per lo meno dalla Svizzera: mele, pere, susine, rabarbaro, ciliege, fragole, lamponi, albicocche e zucchero di barbabietola.

L'origine di mele, pere, prugne, rabarbaro, ciliege, fragole, lamponi e albicocche non deve essere dichiarata poiché questi prodotti agricoli provengono in linea di massima dalla Svizzera. Qualora uno o più di questi tipi di frutta non fossero disponibili in Svizzera, per motivi qualitativi o quantitativi, si possono usare frutti importati. Il licenziatario deve richiedere per questo un'autorizzazione speciale a tempo determinato al titolare del marchio regionale.

(2) I prodotti agricoli come mirtilli, ribes, ecc., che non sono contemplati nel paragrafo 1 non devono obbligatoriamente provenire dalla Svizzera.

L'origine di questi ingredienti deve essere necessariamente dichiarata qualora essi non fossero, in linea generale, di provenienza svizzera.

L'origine di questi ingredienti non deve essere necessariamente dichiarata quando essi provengono, in linea di massima, dalla Svizzera. Il licenziatario deve richiedere un'autorizzazione speciale a tempo determinato al titolare del marchio regionale se, a causa delle condizioni meteorologiche, uno o più di questi tipi di frutta non dovessero essere disponibili in Svizzera e si dovessero utilizzare frutti importati.

(3) Gli ingredienti agricoli come la frutta esotica, il caffè, il cioccolato e la vaniglia sono permessi negli aromi. L'origine di questi ingredienti non deve essere dichiarata.

Tracciabilità quantitativa (controllo del flusso delle merci)

(5) L'azienda mostra al revisore tutti i rapporti della Fiduciaria TSM Sagl dell'anno precedente fino all'ultimo mese completo.

(6) Dai rapporti della Fiduciaria TSM Sagl il revisore rileva la quantità venduta di prodotti coinvolti nel programma. Dalle quantità vendute e dalla media del prezzo ottenuto sul mercato viene calcolato il fatturato dei prodotti appartenenti al programma di riferimento.

3 Norme per aziende che trasformano la carne

Approvvigionamento

(1) L'animale macellato deve provenire dal territorio definito dal marchio regionale di riferimento.

(2) Il titolare del marchio regionale può concedere un'autorizzazione speciale ovvero autorizzare un'eccezione, nel caso in cui nella regione di riferimento non ci fossero delle strutture valide di lavorazione e trasformazione. Autorizzazioni speciali per il trasporto di animali vivi sono possibili, qualora le vie di trasporto fino al macello siano più brevi che all'interno della regione stessa.

(3) L'azienda mette a disposizione la lista dei fornitori.

(4) Gli animali sono stati tenuti all'interno della regione stessa in accordo con le seguenti disposizioni:

- Tori, manzi e buoi almeno per gli ultimi 5 mesi di vita
- Vitelli dalla 6a settimana di vita
- Mucche e pecore adulte almeno nell'ultimo anno di vita
- Maiali da ingrasso a partire da 30 kg
- Maiali da allevamento almeno gli ultimi 6 mesi di vita
- Agnelli almeno gli ultimi 3 mesi di vita

- Polli a partire dalla 1a settimana di vita
- Tacchini a partire dalla 7a settimana di vita
- Cavalli almeno gli ultimi 5 mesi di vita
- Capretti dal 10mo giorno dopo la nascita
- Daini almeno gli ultimi 4 mesi di vita
- Altre specie di animali almeno per la metà della loro vita

4 Norme per produttori, trasformatori e commercianti di pesce e prodotti ittici

Approvvigionamento

(1) I pesci pescati devono provenire al 100 % dal territorio definito dal marchio regionale di riferimento. Questo significa che almeno la zona di approdo è ubicata nel territorio del marchio regionale.

(2) In caso di pesci di allevamento, gli avannotti possono essere acquistati (fino a 100 g per avannotto) fuori dalla regione di riferimento.

(3) Le aziende attive nella distribuzione mostrano al revisore una lista con i fornitori. I fornitori delle aziende attive nella distribuzione attestano l'origine dei pesci grazie a un certificato d'origine del titolare del marchio regionale.

Lavorazione

(4) Il fornitore di mangime della piscicoltura fornisce una dichiarazione che attesta che gli ingredienti del mangime non contengono materie prime geneticamente modificate. La conferma deve essere rinnovata ogni anno dal fornitore del mangime.

Tracciabilità relativa alla qualità

(5) I pesci acquistati fuori dalla regione di riferimento dall'azienda di allevamento ittico (> 100 g per avannotto) sono tenuti in una vasca separata e contrassegnata.

Tracciabilità relativa alla quantità (controllo del flusso delle merci)

(6) L'azienda di pesca mostra al revisore le statistiche relative alla pesca dell'amministrazione cantonale della pesca dell'anno precedente e dell'anno in corso.

(7) L'allevamento ittico documenta tutti gli eventuali acquisti supplementari di pesci avvenuti fuori dalla regione con le bolle di consegna, risp. le fatture. Le vendite di pesce acquistato fuori dalla regione sono documentate.

(8) L'azienda di smercio ittico mostra al revisore le bolle di consegna dell'anno precedente e dell'anno in corso.

5 Norme per produttori, trasformatori e distributori di frutta, verdura, erbe e patate

Approvvigionamento nell'ambito della coltivazione

(1) Sementi, piantine e tuberi-semi possono essere acquistati fuori dalla regione. Le radici cicoria belga devono provenire dalla regione.

(2) I prodotti vegetali provengono da coltivazioni di piante non geneticamente modificate (senza OGM).

(3) L'azienda mostra al revisore una lista dei fornitori / produttori.

Approvvigionamento nell'ambito del commercio e della lavorazione

(4) L'azienda mostra al revisore una lista dei fornitori / produttori.

(5) L'azienda mostra al revisore tutte le bolle di consegna dei suoi fornitori dell'anno precedente fino all'ultimo mese completo.

Etichettatura

(6) Sull'imballaggio, risp. sulla cassa deve essere visibile:

- Il nome del produttore risp. il numero del produttore.
- Il nome del licenziatario, quando questo non è lo stesso di quello del produttore.

6 Norme per produttori e trasformatori di funghi commestibili e prodotti derivati dai funghi

Approvvigionamento

(1) Le spore possono essere acquistate all'estero, qualora non ve ne fossero prodotte in Svizzera. Il substrato può provenire dall'estero, se in Svizzera non ve ne fosse uno qualitativamente comparabile o non fosse reperibile a prezzi concorrenziali.

(2) I seguenti documenti sono da allegare in accordo con il regolamento settoriale di SUISSE GARANTIE:

- Conferma del fornitore del substrato e delle spore (senza OGM).
- Conferma di conformità ai requisiti del produttore di funghi commestibili.

Etichettatura

(3) Sull'imballaggio risp. Sulla cassa deve essere visibile:

- Il nome del produttore risp. il numero del produttore.
- Il nome del licenziatario, quando non è lo stesso di quello del produttore.

7 Norme per la molitura

Approvvigionamento

(1) L'azienda che esegue la molitura tiene a disposizione del revisore tutte le bolle di consegna o fatture dei centri di raccolta degli ultimi tre anni e dell'anno in corso. È disponibile una lista dei produttori dei centri di raccolta.

(2) I centri di raccolta confermano, attraverso un certificato d'origine, che le materie prime provengono unicamente dalla regione di riferimento.

8 Norme per produttori di miele e prodotti d'apicoltura

Origine

(1) Gli alveari sono ubicati nella regione di riferimento.

Condizioni per la produzione

(2) Il miele deve rispondere ai criteri di almeno uno dei seguenti marchi di qualità del miele d'api svizzero: sigillo di qualità apisuisse (sigillo oro), Suisse Garantie, BIOSUISSE, Demeter e "Miel du Pays de Vaud" o è controllato secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica.

9 Entrata in vigore e modifiche delle direttive

Queste direttive sono state elaborate il 06.06.2007 e aggiornate l'ultima volta il 22.09.2020 dalla commissione nazionale delle direttive. Le modifiche sono state ratificate da coloro che utilizzano il marchio regionale in accordo con le Direttive per i marchi regionali, Sezione A, Appendice 1. Queste direttive entrano in vigore il 01.01.2021 con la riserva che la ratifica avvenga tramite tutti i marchi regionali che utilizzano le presenti direttive.